



Provincia di
Barletta Andria Trani
Segreteria Generale

Andria,

Provincia Barletta-Andria-Trani



Ai Sigg.ri Dirigenti
SEDE

E p.c

al Sig. Presidente
SEDE

OGGETTO: Dirigente responsabile di ritardi d'ufficio. Novità legislative -

Il Decreto Legge n. 5, del 9 febbraio 2012, n. 5, contiene all'art. 1, profonde modifiche e integrazioni all'art. 2, L. 7 agosto 1990, n. 241, intervenendo sui commi 8 e 9, dell'art. 2, citato ed introducendo i nuovi commi 9 - bis, 9 - ter, 9 - quater e 9 - quinquies.

Nello specifico, il comma 8, prevede l'obbligo di trasmissione, in via telematica, alla Corte dei Conti delle sentenze passate in giudicato che accolgono il ricorso *contra silentium* del privato senza tuttavia specificare il soggetto su cui incombe tale adempimento.

È da ritenere che la competenza alla comunicazione spetti al Presidente dell'organo giurisdizionale (T.A.R.) che ha accolto il ricorso il quale dovrà anche espletare le opportune verifiche per accertare l'intervenuta inoppugnabilità della sentenza.

Già dalla lettura di questa prima disposizione è rilevabile come il danno da ritardo diventi ora danno erariale inquadrabile nell'ambito di una responsabilità di natura oggettiva.

Il comma 9, prevede, infatti, espressamente che *"la mancata o tardiva emanazione del provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario competente"*.

Dunque, la mancata o tardiva emanazione non costituisce *de plano* causa di responsabilità ma bensì "elemento" di responsabilità con la conseguenza che la responsabilità erariale da ritardo non consegue automaticamente alla violazione del termine ma è subordinata alla coesistenza di elementi oggettivi e soggettivi emergenti nella fattispecie concreta. È, altresì, rilevabile come la responsabilità da ritardo sia imputabile non solo al dirigente che ha



firmato il provvedimento ma anche al funzionario che ha istruito la pratica sotto la sua direzione e vigilanza. Alla responsabilità amministrativa si aggiunge quella dirigenziale atteso che il ritardo o l'assenza del provvedimento finale costituisce anche elemento di valutazione negativa della prestazione del dirigente o del funzionario per l'anno in cui esso si verifica, potendo anche comportare una riduzione dell'indennità di risultato.

Per l'effetto, può verificarsi per l'interessato una valutazione talmente negativa da determinare, qualora si ripeta per almeno due anni anche non consecutivi, una valutazione di insufficiente rendimento.

In siffatta ipotesi, sulla base del combinato disposto tra il comma 9 in esame ed il comma 2, dell'art. 55 – quater del d.lgs. n. 165/2001, come modificato dal decreto Brunetta, il dirigente può essere suscettibile di licenziamento disciplinare per essersi verificata una reiterata violazione degli obblighi concernenti la prestazione stessa, stabiliti da norme legislative.

Ed ancora, il decreto legge in esame contiene una innovativa disciplina del superamento dell'inerzia, mediante l'individuazione dell'organo titolare del potere sostitutivo.

Il comma 9 bis, prevede, infatti, che l'organo di governo individua, nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al funzionario di più elevato livello presente nell'amministrazione.

La norma non specifica a quale organo di governo compete l'individuazione del soggetto cui attribuire il potere sostitutivo e le prime interpretazioni dottrinarie pretendono per l'organo esecutivo dell'ente locale, cioè la Giunta.

I commi 9 ter e 9 quater disciplinano invece l'esercizio del potere sostitutivo, prevedendo che decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7, dell'art. 2, citato, il privato possa rivolgersi al titolare del potere sostitutivo affinché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.

Il comma 9 quater prevede, inoltre, che il titolare del potere sostitutivo, entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica all'organo di governo i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsto dalla legge o dai regolamenti.

Dette disposizioni che disciplinano il procedimento previsto per il superamento dell'inerzia pongono questioni interpretative in ordine al coordinamento delle stesse con il ricorso giurisdizionale ex art. 117 c.p.a. attivabile dinanzi al giudice amministrativo, che prevede anch'esso rimedi per superare l'inerzia della p.a.. Sul punto si attendono tuttavia indicazioni giurisprudenziali e dottrinali.

Proseguendo nella disamina delle norme di cui al D.L. n. 5/2012, vi è, infine, l'inserimento del comma 9-quinques, il quale prevede che nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte debba essere espressamente indicato il termine previsto dalla legge o dai regolamenti di cui all'art. 2, citato, e quello effettivamente impiegato.

Si precisa come anche detta norma ponga dubbi interpretativi non prevedendo alcun tipo di sanzione in caso di mancata indicazione del termine previsto per la conclusione e quello effettivamente impiegato.



Ad ogni buon conto, tralasciando le questioni interpretative di cui innanzi, invito le S.S.L.L. a prendere visione delle novità legislative apportate dal Decreto Legge n. 5, del 9 febbraio 2012, n. 5, nonché ad osservare un comportamento diligente nell'esecuzione dei propri compiti e nella trattazione ordinata delle pratiche onde evitare di incorrere in responsabilità di qualsivoglia natura.
Cordiali Saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
dott.ssa Maria De Filippo

